Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 188 di data 23.12.2015

Oggetto: Ordine Diretto di Acquisto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA/MEPAT)per la fornitura ed installazione di un sistema di videosorveglianza territoriale per i comuni dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia – affido incarico a trattativa privata alla ditta North System s.r.l. (CIG Z8817D3C3D).

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso che:

Con atto di data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA".

Preso atto che i Consigli Comunali hanno stabilito di trasferire le competenze all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, rispettivamente :

Romeno: deliberazione n. 25 di data 12 giugno 2014;
Cavareno: deliberazione n. 13 di data 11 giugno 2014;
Sarnonico: deliberazione n. 19 di data 13 giugno 2014;
Malosco: deliberazione n. 10 di data 12 giugno 2014;
Ronzone deliberazione n. 11 di data 12 giugno 2014;

Con deliberazione N. 1 del 16.06.2014 il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione.

Le Amministrazioni Comunali aderenti all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia intendono, presso gli ambiti territoriali dei rispettivi comuni, realizzare ed interconnettere un sistema di videosorveglianza urbana, consistente in una rete di telecamere (in tecnologia IP) atte al controllo di aree significative, collegate in rete per consentire la visualizzazione dei dati su PC centralizzato presso la sede dell'Unione.

In particolare si ritiene utile installare i dispositivi di sorveglianza, nei siti che saranno individuati dai comuni aderenti all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, al fine di garantire la sicurezza e monitoraggio degli stessi anche quale deterrente per i fenomeni di abuso o abbandono di rifiuti non autorizzati.

Infatti, nonostante la costante, mirata attività di vigilanza e controllo da parte del Corpo intercomunale di Polizia Municipale con l'ausilio degli operai del cantiere, perdura il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti presso le isole ecologiche, rendendo necessaria l'adozione di altre azioni, fra le quali, l'installazione di un sistema di videosorveglianza, da collocare nelle aree maggiormente a rischio.

Rilevato che con riferimento al mercato elettronico, la legge 26.12.2006 n. 296, all'art. 1 comma 450, così come novellato dall'art. 7 comma 2 del decreto legge 52/2012, convertito in Legge 6 luglio 2012 n. 94, stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328.

Atteso che l'art. 1 del decreto legge 6.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7.08.2012 n. 135, dispone che "successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della legge

23.12.1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini delle determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto". Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa, non sono soggette all'applicazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488.

Posto che a livello provinciale gli art. 39 bis e ter della legge provinciale 19.07.1990 n. 23 prevedono, per assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e delle relative procedure, l'organizzazione di centrali di committenza e l'adozione di procedure competitive di scelta del contraente attuate mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, secondo la disciplina prevista dal regolamento di attuazione.

Vista la circolare della Provincia Autonoma di Trento 17.12.2012 prot. 5506/2012/721322/3.5 in cui si precisa che, ferma restando la possibilità di accedere alle Convenzioni Consip ed al Mercato elettronico della pubblica amministrazione, le amministrazioni potranno ricorrere alle Convenzioni Quadro stipulate dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) ove esistenti e ove i beni/servizi relativi alle stesse corrispondano alle esigenze individuate, o al Mercato elettronico provinciale.

Rilevato che per la fornitura di cui al presente provvedimento non risultano attive convenzioni di cui all'art. 26 della I. 488/2008, né convenzioni stipulate dall'APAC.

Rilevato che per la fornitura di cui al presente provvedimento risulta attivo il bando per l'abilitazione di operatori economici al Mercato elettronico della provincia Autonoma di Trento (ME-PAT) indetto dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC): Attrezzature per segnaletica, arredo stradale e urbano" - Categoria merceologica: ATTREZZATURE PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO STRADALE (CPV 4923000-3).

Ritenuto quindi di procedere all'affidamento delle forniture di cui al presente provvedimento tramite il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA / MEPAT).

Ritenuto di procedere all'acquisto in parola, a trattativa privata, tramite Ordine d'Acquisto (OdA) al fornitore individuato come idoneo e abilitato presso la piattaforma PAT MERCURIO, in quanto l'importo della fornitura del servizio richiesto non supera il limite per il quale è ammesso il ricorso alla trattativa privata diretta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 2 lett. h) e comma 4 della L.P. 19.07.1990, n. 23.

Dato atto che è stata individuato come fornitore idoneo e abilitato presso la piattaforma MERCURIO, la ditta North System s.r.l., con sede in via Sestan 22 – 38121 Trento e che sul portale MEPAT è stato individuato il materiale necessario della presente procedura di approvvigionamento.

Ritenuto di pertanto di procedere all'acquisto sulla piattaforma Mercurio, mediante ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) alla ditta sopra citata, del materiale sotto indicato:

Descrizione	Pz.	Prezzo unitario.	Prezzo totale
Telecamera IP mod. Dinion IP 5000 HD-Bosch	1	€ 1.741,00	€ 1.741,00
Box alimentazione	1	€ 397,00	€ 397,00
Tratta radio Canopy Subscriber	1	€ 344,00	€ 344,00
Hub – switch dati	1	€ 456,00	€ 456,00
Server visualizzazione e registrazione	1	€ 3.465,00	€ 3.465,00
Lettura targhe	1	€ 2.453,00	€ 2.453,00
Licenza NS manager plate 1.0	1	€ 828,00	€ 828,00
Licenza aggiuntiva	1	€ 215,00	€ 215,00
PC gestione flussi lettura targhe	1	€ 1.729,00	€ 1.729,00

Attivazione sistema 1 $\in 880,00$ $\in 880,00$

per un importo di € 12.293,00 + iva 22%, pari ad una spesa complessiva pertanto di € 14.997,46 iva comp.

Considerato che l'entità della spesa da impegnare consente la conclusione del contratto mediante trattativa privata con la ditta ritenuta idonea ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 2 lett. h) e comma 4 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e che il contratto potrà essere perfezionato mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio.

Tutto ciò premesso,

Richiamata la premessa narrativa e ritenutala parte integrante del presente provvedimento;

Visto il provvedimento del Garante sulla privacy del 08.04.2010 in materia di videosorveglianza.

Preso atto che con il sopra citato provvedimento il Garante, ha non solo espresso i principi generali di leicità, necessità, proporzionalità e finalità, ma ha anche individuato gli adempimenti e le prescrizioni specifiche da adottare, ivi comprese quelle inerenti alle misure di sicurezza.

Considerato pertanto la necessità di definire le modalità d'utilizzo del sistema di videosorveglianza sul territorio comunale.

Visto il regolamento per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza urbana nel territorio comunale adottato dal Comune di Cavareno.

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 04 del 21 aprile .2015 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015.

Vista la L.P. 23/1990 e s.m..

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;

Vista l'istruttoria effettuata, nel corso della quale gli addetti all'ufficio finanziario dell'Unione hanno sottoscritto la verifica di disponibilità a bilancio dei mezzi finanziari necessari e la regolarità contabile, come da dichiarazione allegata.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario dell'Unione ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, in relazione alla presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione di copertura della spesa, espresso dal Segretario dell'Unione ai sensi rispettivamente dell' 81 del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L e art. 19 del DPRG 28.01.1999 n. 4/L , in relazione agli aspetti contabili ed agli impegni di spesa a bilancio derivanti dal presente provvedimento.

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3;

con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

- 1. Di procedere ad effettuare l'ordine diretto di acquisto (O.D.A) sul Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento ME-PAT, per la fornitura del materiale indicato in premessa, alla ditta North Systems s.r.l., con sede in Trento, via Sestan 22, verso un corrispettivo di € 12.293,00 + IVA 22%;
- 2. Di imputare la spesa, derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 14.997,46 IVA compresa, al cap. 2500, intervento 2 01 05 05, del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso, che presenta adeguata disponibilità;

- 3. Di stabilire che il perfezionamento del contratto avrà luogo mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio;
- 4. Di stabilire che il contraente con la Pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni ed è tenuto all'osservanza di quanto segue:
 - indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l'incarico il codice CIG fornito dal committente;
 - indicare un conto corrente bancario o postale dedicato sul quale sarà effettuato il bonifico da parte dell'Ente
 - indicare la generalità e Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso.
- 5. Di dare atto che le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
- 6. Di dare atto che il pagamento avverrà, dietro presentazione di regolare documento fiscale, alla scadenza di 60 giorni dalla data di protocollo dello stesso.
- 7. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
- 8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.R 01 febbraio 2005, n. 3/L;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.